

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

Servizio 2 "Personale Convenzionato SSR"

Prot./Servizio 2/n. 16817

Palermo, 25 FEB. 2015

Oggetto: Continuità Assistenziale – ACN Medicina Generale e AIR Continuità Assistenziale

Ai Direttori Generali  
Aziende Sanitarie Provinciali

Ai Responsabili  
Dipartimento Cure Primarie  
Aziende Sanitarie Provinciali

e, p.c. Alle OO.SS. di categoria

LORO SEDI

In seguito alla riunione tecnica svoltasi presso questo Assessorato Regionale Salute in data 05/11/2014 con i Responsabili dei Dipartimenti Cure Primarie di codeste Aziende Sanitarie Territoriali relativamente ad alcuni aspetti relativi all'applicazione delle disposizioni del vigente Accordo Collettivo Nazionale di Medicina Generale 23/03/05, come rinnovato in data 29/07/09 e dell'Accordo Integrativo Regionale di Continuità Assistenziale approvato con D.A. 06/09/2010, al fine di un'uniforme applicazione su tutto il territorio regionale, si ritiene opportuno fornire le seguenti direttive.

**Sostituzioni di continuità assistenziale – art. 70 A.C.N. e art. 11 A.I.R**

Le procedure di attribuzione di incarichi di sostituzione di Continuità Assistenziale sono disciplinati dall'art. 70 dell'A.C.N. di Medicina Generale 23/03/05, come rinnovato dall'A.C.N. 29/07/09, nonché dall'art. 11 dell'A.I.R. 06/09/2010.

In particolare l'art. 70 al comma 4 prevede che per le sostituzioni superiori a 9 giorni, l'Azienda conferisce l'incarico di sostituzione secondo la graduatoria regionale di settore o secondo la graduatoria di disponibilità, con priorità per i medici residenti nel territorio dell'Azienda.

Ai sensi di quanto previsto dalla norma transitoria n. 4 dell'ACN in oggetto, nei casi in cui i suddetti incarichi non siano stati attribuiti ai medici inseriti nella graduatoria regionale ed in quella di disponibilità per mancanza di medici disponibili ad accettare l'incarico, le aziende conferiscono gli incarichi ai medici che abbiano conseguito l'attestato di formazione in medicina generale nella Regione dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria generale di medicina generale.

La norma finale n. 5 stabilisce che ai medici che abbiano conseguito l'abilitazione professionale successivamente alla data del 31/12/94 è consentita, al fine di non creare discontinuità nell'assistenza ai cittadini l'attribuzione di incarichi di sostituzione nei casi in cui questi non siano stati attribuiti ai medici inseriti nella graduatoria regionale o in quella di disponibilità, né ai medici di cui alla norma transitoria n. 4 per mancanza di medici disponibili ad accettare gli incarichi.

Infine il comma 6 dell'art. 70, in osservanza a quanto statuito dall'art. 19 comma 11 della L. 28/12/01 n. 448, prevede che, al solo fine di assicurare il servizio, l'Azienda può incaricare, per non più di tre mesi all'anno i laureati in medicina e chirurgia abilitati, non inseriti nella graduatoria regionale, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione in medicina generale, nei casi di carenza di disponibilità; infatti tale disposizione ponendosi in contrasto con il principio generale contenuto nell'ACN di Medicina Generale che sancisce l'incompatibilità con lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo stesso per il medico che sia iscritto al corso di formazione in medicina generale o a corsi di specializzazione, può essere superata eccezionalmente, solo qualora vi sia carenza di disponibilità di sanitari, al fine di non creare discontinuità nell'assistenza sanitaria ai cittadini.

Le disposizioni concernenti modalità e procedure di conferimento degli incarichi di sostituzione di continuità assistenziale risultano integrate da quanto previsto dall'art. 11 dell'Accordo Integrativo Regionale di Continuità Assistenziale, approvato con D.A. 06/09/2010 che, ai sensi dell'art. 70 comma 8 dell'ACN di Medicina Generale, stabilisce che nell'ambito della Regione Siciliana gli incarichi di sostituzione di continuità assistenziale ai medici inseriti nella graduatoria regionale di settore, nonché ai medici che hanno acquisito l'attestato di formazione in medicina generale dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria regionale possono essere conferiti per un periodo massimo fino a 6 mesi.

Tale disposizione, peraltro già contenuta nel precedente AIR di Continuità Assistenziale approvato con D.A. 19/12/06, lascia dunque immutato per la fattispecie di cui alla norma finale n. 5 il termine di durata degli incarichi di sostituzione, precedentemente previsto dalla direttiva prot. n. 11442 del 19/12/05, fissato per tutte le tipologie in un periodo non superiore a tre mesi.

Si ritiene doveroso precisare al riguardo che per tutte le categorie di medici in esame, alla scadenza dell'incarico di sostituzione, può essere conferito un ulteriore incarico, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 70 comma 10 e 11, ad eccezione dei medici iscritti al corso di formazione in medicina generale o a corsi di specializzazione rispetto ai quali, proprio in considerazione del carattere eccezionale dell'incarico che viene attribuito in deroga al principio generale dell'incompatibilità, al solo fine di assicurare il servizio, vige il limite massimo di tre mesi l'anno in ambito regionale. Al fine di verificare il rispetto del suddetto limite, nel caso di attribuzione di un incarico di sostituzione alla suddetta categoria di medici, le Aziende inviteranno gli interessati a compilare apposita autocertificazione al riguardo.

### **Elenco di disponibilità per incarichi di sostituzione**

Com'è noto, a livello regionale sono state disciplinate le modalità per la redazione della graduatoria di disponibilità all'attribuzione di incarichi di sostituzione di continuità assistenziale da parte dei medici residenti in altra Azienda, in subordine ai medici appartenenti alla stessa ASP; in particolare è stato previsto che i medici inseriti nella graduatoria regionale di settore che intendono concorrere all'attribuzione di incarichi di sostituzione in ASP diverse da quelle di residenza, entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria regionale di medicina generale, devono presentare apposita istanza alla ASP.

Per omogeneità di procedure, nell'AIR di Continuità Assistenziale del 06/09/2010, all'art. 11 è stato previsto che anche i medici di cui alla norma transitoria n. 4 (medici che hanno conseguito l'attestato di formazione in medicina generale nella Regione dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria generale di medicina generale) ed alla norma finale n. 5 (medici che abbiano conseguito l'abilitazione professionale successivamente alla data del 31/12/94), presentino entro lo stesso termine di 30 giorni dalla pubblicazione sulla G.U.R.S. della graduatoria regionale di Medicina Generale specifica domanda di inserimento in apposito elenco, precisando, ai sensi di quanto previsto dal comma 2, il possesso dei requisiti necessari all'inserimento e di quelli idonei a determinare la posizione nell'elenco.

Nella considerazione che nessuna altra indicazione è stata fornita a livello normativo e contrattuale, alcune Aziende Sanitarie Provinciali hanno formulato apposita richiesta di chiarimenti in ordine alle modalità da adottare nell'ipotesi di passaggi di fascia successivi alla redazione dell'elenco.

Al riguardo, fermo restando i termini di presentazione delle relative istanze, si ritiene che, trattandosi di un mero elenco e non di una vera e propria graduatoria, lo stesso non debba necessariamente rimanere cristallizzato alla situazione esistente al momento della sua redazione;

infatti al momento del conferimento degli incarichi devono essere considerate le situazioni di incompatibilità.

Pertanto, così come viene rivalutata la posizione di coloro che da una situazione di compatibilità passano successivamente ad uno stato di incompatibilità, allo stesso modo deve essere considerata l'ipotesi inversa.

In tal caso, al fine di contemperare le opposte esigenze tra coloro che sono stati inseriti nell'elenco perché in possesso dei requisiti e coloro che, inseriti in posizione di incompatibilità, una volta che la stessa venga a cessare, aspirino all'attribuzione dell'incarico, si ritiene opportuno prevedere la possibilità, per questi ultimi, di transitare nella fascia dei medici "compatibili", ma collocati in coda all'elenco precedentemente formulato.

### **Obbligo di pubblicità**

Al fine di adempiere agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni relativamente alle procedure di conferimento degli incarichi di sostituzione di continuità assistenziale, fermo restando le disposizioni in materia di privacy e di trattamento di dati personali, le SS.LL. avranno cura di provvedere alla pubblicazione sul sito aziendale degli elenchi aggiornati degli aventi titolo, nonché delle sedi di presidio di c.a. da assegnare per sostituzione e delle relative date di convocazione.

.....

Al fine di un'uniforme applicazione su tutto il territorio regionale delle disposizioni che disciplinano l'istituto delle sostituzioni di continuità assistenziale, si confida in una puntuale osservanza delle disposizioni contenute nella presente direttiva e nel contempo si dichiara decaduta ogni eventuale precedente determinazione che si ponga in contrasto con il contenuto della stessa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(D.ssa Antonella Di Stefano)



REGIONE SICILIANA  
IL DIRIGENTE GENERALE  
(Dot. Gaetano Chiaro)

